

## PROVINCIA DI RIMINI

### Regolamento della Commissione Provinciale di Concertazione

*fffffffff*

#### Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Provinciale di Concertazione per le politiche per l'istruzione, la formazione professionale e del lavoro ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro", dell'art. 52 della Legge Regionale n. 12 del 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione fra loro", degli artt. 7, commi 4,5,6, art. 18 della Legge Regionale n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro".

#### Art. 2 Composizione e partecipazione ai lavori

1. La Commissione è costituita, garantendo la pariteticità delle parti sociali ed è composta dal Presidente e da 7 rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, da 7 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori oltre al Consigliere di parità di cui alla Legge 125/91. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. La nomina di componente la Commissione, titolare e supplente, è incompatibile con incarichi di Direzione nei Centri di Formazione Professionale.
2. Presidente della Commissione è un Assessore provinciale individuato dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, mediante delega, tra quelli competenti in materia di lavoro, formazione e istruzione. Ai lavori della Commissione partecipano l'Assessore/gli Assessori provinciali competenti in materia di formazione, istruzione e lavoro e i Dirigenti dei Servizi Provinciali competenti nelle suddette materie.
3. Alle riunioni della Commissione sono invitati permanenti con diritto di voto i rappresentanti dei seguenti Enti: INPS, INAIL, DPL, AUSL, CCIAA, Università di Bologna per la sede di Rimini. L'eventuale assenza di tali membri non influirà sulla validità delle riunioni.
4. Alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni di cui all'art.7 e su indicazione della Commissione stessa, possono essere invitati a partecipare senza

diritto ,di voto rappresentanti delle istituzioni, esperti in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, ecc.

5. Le sedute della Commissione, di norma, non sono pubbliche. Le sedute sono pubbliche quando, in relazione alla particolare rilevanza degli argomenti da trattare, vi sia una richiesta in tal senso da parte della maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti la Commissione.

### Art. 3 Convocazioni

1. La Commissione si riunisce, di norma, almeno ogni due mesi.
2. La Commissione è convocata dal Presidente, che ne predispone l'ordine del giorno. La comunicazione della convocazione viene trasmessa ai componenti la Commissione mediante servizio postale, fax o posta elettronica. Le comunicazioni debbono essere inviate almeno otto giorni prima dalla data di convocazione o, in casi di urgenza, con avviso trasmesso almeno tre giorni prima della seduta. L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. Di norma entro i termini di cui sopra, ai componenti la Commissione deve essere inviato il materiale relativo agli argomenti da trattare.
3. La convocazione della Commissione può essere richiesta in via straordinaria per ragioni di comprovata urgenza e necessità. La Commissione si riunisce in via straordinaria entro 15 giorni quando sia richiesta da almeno cinque dei suoi componenti effettivi di cui almeno due per ognuna delle parti sociali di cui all'art.2 comma 1 del presente regolamento. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti di cui si richiede l'inserimento all'ordine del giorno.

### Art. 4 Riunioni

1. Le riunioni, presiedute dal Presidente, si ritengono valide quando nella seduta intervenga il numero legale costituito dalla metà più uno dei componenti effettivi o, in loro sostituzione, dei rispettivi supplenti.
2. Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione. Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale nel termine di mezz'ora dall'orario indicato nella lettera di convocazione, il Presidente scioglie la seduta. Per la validità della seconda seduta, riconvocata con il medesimo ordine del giorno della prima seduta, sarà sufficiente la presenza di un terzo dei componenti la commissione di cui almeno due per ognuna delle parti sociali di cui all'art.2 comma 1 del presente regolamento.
3. I membri effettivi che non partecipano a più di tre sedute consecutive della Commissione o delle sottocommissioni senza giustificato motivo e senza farsi sostituire dal membro supplente, decadono dall'incarico.  
L'Amministrazione Provinciale provvederà quindi a richiedere una ulteriore designazione all'organismo interessato che dovrà comunque pervenire entro 15 giorni.

4. Gli argomenti sottoposti alla Commissione vengono trattati secondo l'ordine del giorno. Argomenti relativi a questioni urgenti concernenti oggetti di natura ordinaria possono essere aggiunti all'ordine del giorno e trattati, purché la richiesta, da parte del Presidente o di uno o più proponenti, sia presentata all'inizio della seduta ed abbia il consenso unanime dei presenti.
5. Il Presidente e ogni componente della Commissione possono proporre mozioni d'ordine o una diversa priorità nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Le mozioni si intendono accettate ove nessuno si opponga, ovvero ottengano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 5 Attività della Commissione

1. Le decisioni assunte dalla Commissione si esprimono attraverso determinazioni. Le proposte di determinazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione.
2. L'iniziativa delle proposte di decisione spetta al Presidente e ai componenti la Commissione stessa. Ogni componente ha facoltà di presentare emendamenti a dette proposte. Gli emendamenti sono esaminati e votati, per alzata di mano, al termine della discussione generale delle proposte, prima della votazione definitiva del testo.

#### Art. 6 Verbali, documentazione, informazione

1. Il processo verbale delle riunioni della Commissione viene redatto riportando sinteticamente la discussione intervenuta, nonché l'orario di inizio e di chiusura della seduta, i nominativi dei presenti, l'esito delle votazioni, le motivazioni e il dispositivo delle decisioni assunte. Su richiesta degli interessati, il processo verbale deve contenere le dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengono debbano essere espressamente riportate.
2. Il processo verbale è sottoposto all'approvazione della Commissione nella seduta successiva. Copia del verbale, di norma, sarà trasmesso ai componenti allegato alla convocazione della riunione successiva.  
Se nessun componente la Commissione muove osservazioni, il processo verbale si intende approvato senza votazione; nel caso venga richiesta, questa avrà luogo per alzata di mano. Non è concesso prendere parola sul processo verbale se non per proporre rettifiche sulle proprie dichiarazioni che possono pervenire anche per iscritto prima della seduta di approvazione del verbale.
3. Ai componenti la Commissione assenti nella riunione cui si riferisce il verbale, non è consentito fare dichiarazioni o manifestazioni di voto.
4. Le funzioni di supporto tecnico e di segreteria inerenti l'attività della Commissione sono svolte, a seconda delle necessità, dal Servizio provinciale competente.

## Art. 7 Sottocommissioni

1. La Commissione può proporre la costituzione di sottocommissioni tematiche, permanenti o temporanee, la cui composizione deve essere effettuata nel rispetto del principio di pariteticità delle parti sociali, per l'esame di particolari questioni e indicando le modalità di funzionamento.
2. Dette Sottocommissioni svolgono attività di approfondimento e istruttoria, per le materie di propria competenza, e possono esprimere proposte e pareri non vincolanti alla Commissione stessa.
3. Per materie definite e determinate la Commissione, di volta in volta, può disporre con propria determinazione che la sottocommissione, di cui al comma 1, operi in funzione della Commissione stessa in sede plenaria.